

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE II CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

dom. in Maria nata a ed ivi dom. in ; elett.  
presso lo studio ; rapp. e difeso avv.  
per delega a margine del ricorso.

Ricorrente

avverso il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Volontaria Giurisdizione (n. 207-87) nelle date 15-7-17-9-87 su istanza per certificazione di legittimazione a succedere depositata in Cancelleria del Tribunale di il 14 aprile 1987 ed in Cancelleria della Corte di Appello l'11 giugno 1987.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4-10-88 dal Cons. Antonio

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14 aprile 1987 Maria chiedeva al tribunale di di certificare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453, il suo "titolo legale a possedere" tutti i diritti connessi ai buoni fruttiferi postali descritti in ricorso e caduti nella successione dei coniugi Amedeo ed Eva per essere erede del Di deceduto ab intestato il 14 marzo 1986 per rappresentazione del proprio padre Antonio , fratello di Amedeo nonché per rappresentazione del coniuge Amedeo anche della deceduta ab intestato il 15 settembre 1986.

Il Tribunale rigettava la domanda escludendo il richiesto titolo a possedere relativamente ai beni relitti della .

Su reclamo della la corte di appello di con decreto del 17 settembre 1987 rigettava la richiesta principale perché Amedeo era premorto al coniuge , rispetto alla quale la reclamante era estranea non potendo in alcun modo essere considerata erede a titolo di rappresentazione, mentre accoglieva la domanda subordinata riconoscendo alla i diritti di un terzo derivanti dalla successione di Amedeo per rappresentazione.

Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, Maria deducendo che erroneamente la corte napoletana aveva escluso l'esistenza dei presupposti soggettivi della rappresentazione in quanto la portata innovativa dell'art. 583 c.c. consiste non solo nel fatto di devolvere l'intera eredità al coniuge nel caso in cui non vi sia concorso di figli, ascendenti, fratelli e sorelle, ma anche nel far scattare nelle identiche circostanze di concorso, il meccanismo della rappresentazione in favore degli aventi causa del coniuge premorto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso proposto dalla \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ancorché ammissibile, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio non più soggetto ad impugnazione, suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo, è destituito di fondamento.

Secondo la nozione dell'art. 467 c.c. la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi (cosiddetto rappresentato) non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Essa ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del defunto.

Ora perché l'indicazione dei soggetti che possono succedere per rappresentazione è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore (peraltro legittimamente così come è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 aprile 1976 n. 83) è evidente che la \_\_\_\_\_ non ha alcun titolo per succedere ad Eva \_\_\_\_\_ per rappresentazione del coniuge della stessa Amedeo \_\_\_\_\_.

Infatti perché abbia luogo la rappresentazione è anzitutto necessario essere discendenti del c.d. rappresentato, qualità che la \_\_\_\_\_ non riveste essendo nipote "ex fratre" di Amedeo \_\_\_\_\_.

Né sussiste l'altro presupposto determinante della vocazione indiretta costituito dal rapporto di filiazione o di fratellanza della persona, al cui posto si vuol succedere, col "de cuius", posto che il \_\_\_\_\_ quale coniuge della \_\_\_\_\_ non è compreso nella categoria delle persone che possono essere rappresentate.

Il ricorso pertanto deve essere respinto, mentre non v'è luogo a provvedere sulle spese non essendovi controparte.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, addì 4 ottobre 1988.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAGGIO 1990.